

Bruxelles, 16 ottobre 2017
(OR. en)

13224/17

Fascicolo interistituzionale:
2016/0231 (COD)

CLIMA 278
ENV 846
ENER 404
TRANS 413
AGRI 549
COMPET 672
ECOFIN 825
CODEC 1597

RISULTATI DEI LAVORI

Origine:	Segretariato generale del Consiglio
Destinatario:	delegazioni
n. doc. prec.:	12830/17
n. doc. Comm.:	11483/16 + ADD 1 - COM(2016) 482 FINAL
Oggetto:	Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle riduzioni annuali vincolanti delle emissioni di gas a effetto serra a carico degli Stati membri nel periodo 2021-2030 per un'Unione dell'energia resiliente e per onorare gli impegni assunti a norma dell'accordo di Parigi e recante modifica del regolamento (UE) n. 525/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo ad un meccanismo di monitoraggio e comunicazione delle emissioni di gas a effetto serra e di comunicazione di altre informazioni in materia di cambiamenti climatici (prima lettura) - Orientamento generale

Si allega per le delegazioni, per informazione, il testo su cui il Consiglio "Ambiente", nella sessione del 13 ottobre 2017, ha raggiunto un orientamento generale in merito alla proposta in oggetto.

Le modifiche rispetto alla versione precedente del testo (doc. 12830/17), risultanti dalla discussione in sede di Consiglio, sono indicate in **grassetto sottolineato** e le soppressioni sono indicate con **[...]**. Le modifiche apportate in precedenza alla proposta della Commissione sono sottolineate.

Proposta di

REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

relativo alle riduzioni annuali vincolanti delle emissioni di gas serra a carico degli Stati membri nel periodo 2021-2030 per un'Unione dell'energia resiliente e per onorare gli impegni assunti a norma dell'accordo di Parigi e recante modifica del regolamento (UE) n. 525/2013

[...]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 192, paragrafo 1,

vista la proposta della Commissione europea¹,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo²,

visto il parere del Comitato delle regioni³,

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria,

considerando quanto segue:

- (1) Un obiettivo vincolante di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra in tutti i settori dell'economia dell'Unione di almeno il 40% entro il 2030 rispetto ai livelli del 1990 è stato approvato nelle conclusioni del Consiglio europeo del 23 e 24 ottobre 2014 sul quadro 2030 per le politiche dell'energia e del clima e ribadito nelle conclusioni di quest'ultimo del 17 e 18 marzo 2016. [...]

¹ GU C del , pag. .

² GU C del , pag. .

³ GU C del , pag. .

(2) In base alle conclusioni del Consiglio europeo del 23 e 24 ottobre 2014, l'obiettivo dovrà essere raggiunto collettivamente dall'Unione nel modo più efficace possibile in termini di costi, mediante riduzioni da realizzare entro il 2030 sia nei settori che rientrano nel sistema di scambio di quote di emissioni dell'Unione ("ETS UE") di cui alla direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio⁴ sia negli altri settori, pari rispettivamente al 43% e al 30% rispetto al 2005 [...]. È opportuno che tutti i settori dell'economia contribuiscano a realizzare tali riduzioni e tutti gli Stati membri partecipino a questo sforzo in uno spirito di equilibrio fra equità e solidarietà. Si dovrebbe proseguire con la metodologia di fissazione degli obiettivi di riduzione nazionali per i settori non ETS, con tutti gli elementi applicati nella decisione n. 406/2009/CE del Parlamento europeo e del Consiglio⁵, fino al 2030, ripartendo lo sforzo in base al prodotto interno lordo (PIL) pro capite. Tutti gli Stati membri contribuiranno alla riduzione globale dell'UE nel 2030 con obiettivi compresi fra lo 0% e il -40% rispetto al 2005. È opportuno che gli obiettivi nazionali per gli Stati membri con un PIL pro capite superiore alla media dell'Unione siano adeguati di conseguenza affinché il principio dell'efficacia rispetto ai costi sia applicato in modo equo ed equilibrato. Il conseguimento di queste riduzioni di gas a effetto serra nelle suddette proporzioni dovrebbe incentivare l'efficienza e l'innovazione nell'economia europea, in special modo promuovendo miglioramenti nell'edilizia, nell'agricoltura, nella gestione dei rifiuti e nei trasporti, nella misura in cui rientrano nel campo di applicazione del presente regolamento.

⁴ Direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 ottobre 2003, che istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nella Comunità e che modifica la direttiva 96/61/CE del Consiglio (GU L 275 del 25.10.2003, pag. 32).

⁵ Decisione n. 406/2009/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, concernente gli sforzi degli Stati membri per ridurre le emissioni dei gas a effetto serra al fine di adempiere agli impegni della Comunità in materia di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra entro il 2020 (GU L 140 del 5.6.2009, pag. 136).

- (3) Il presente regolamento attua altresì i contributi dell'Unione a norma dell'accordo di Parigi⁶ adottato nell'ambito della Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici ("UNFCCC"), ratificata a nome dell'Unione il 5 ottobre 2016 in conformità della decisione (UE) 2016/1841⁷ del Consiglio. L'impegno dell'Unione di ridurre le emissioni in tutti i settori dell'economia è contenuto nel contributo previsto, stabilito a livello nazionale, [...] presentato in considerazione dell'accordo di Parigi dall'Unione e dai suoi Stati membri al segretariato della Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici il 6 marzo 2015. L'accordo di Parigi è entrato in vigore il 4 novembre 2016 e si sostituisce all'approccio adottato nell'ambito del protocollo di Kyoto del 1997, che non sarà più d'applicazione dopo il 2020.
- (4) [integrato nel considerando 3]
- (5) Per realizzare la transizione verso l'energia pulita occorre modificare i comportamenti d'investimento e offrire nuovi incentivi nell'intero spettro delle politiche. Per l'Unione è di primaria importanza la creazione di un'Unione dell'energia resiliente capace di garantire un approvvigionamento energetico sicuro, sostenibile, competitivo e a prezzi ragionevoli ai propri cittadini. Per raggiungere questo obiettivo sarà necessario proseguire con azioni ambiziose per il clima mediante il presente regolamento e compiere progressi riguardo ad altri aspetti dell'Unione dell'energia, come indicato nella comunicazione della Commissione intitolata "Una strategia quadro per un'Unione dell'energia resiliente, corredata da una politica lungimirante in materia di cambiamenti climatici"⁸.

⁶ GU L 282 del 19.10.2016, pag. 4.

⁷ Decisione (UE) 2016/1841 del Consiglio, del 5 ottobre 2016, relativa alla conclusione, a nome dell'Unione europea, dell'accordo di Parigi adottato nell'ambito della Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici (GU L 282 del 19.10.2016, pag. 1).

⁸ 6594/15 - COM(2015)80 Final.

- (6) È opportuno che il presente regolamento si applichi alle emissioni delle categorie di fonti individuate dal gruppo intergovernativo di esperti sul cambiamento climatico (IPCC), ossia energia, processi industriali e uso dei prodotti, agricoltura e rifiuti, determinate ai sensi del regolamento (UE) n. 525/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio⁹, fatta eccezione per le emissioni provenienti dalle attività di cui all'allegato I della direttiva 2003/87/CE. Fatti salvi l'articolo 7 e l'articolo 9, paragrafo 2, del presente regolamento, il presente regolamento non dovrebbe applicarsi alle attività contemplate dal regolamento (UE) .../... del Parlamento europeo e del Consiglio [LULUCF]^{10*}.
- (7) I dati attualmente contenuti negli inventari nazionali dei gas a effetto serra, nei registri nazionali e nel registro dell'Unione non sono sufficienti a determinare, a livello di singolo Stato membro, le emissioni di CO₂ prodotte dal settore del trasporto aereo a livello nazionale che non sono disciplinate dalla direttiva 2003/87/CE. Nell'adottare gli obblighi di comunicazione, l'Unione non dovrebbe imporre agli Stati membri e alle piccole e medie imprese (PMI) oneri sproporzionati rispetto agli obiettivi perseguiti. Poiché le emissioni di CO₂ prodotte dai voli non disciplinati dalla direttiva 2003/87/CE costituiscono soltanto un'esigua parte delle emissioni totali di gas a effetto serra, subordinarle a obblighi di comunicazione sarebbe ingiustificatamente oneroso alla luce degli attuali obblighi imposti al settore in generale dalla direttiva 2003/87/CE. È pertanto opportuno che ai fini del presente regolamento le emissioni di CO₂ risultanti da fonti di categoria IPCC "1.A.3.A trasporto aereo" siano considerate pari a zero.
- (8) È auspicabile che la riduzione delle emissioni di gas a effetto serra che ciascuno Stato membro deve effettuare per raggiungere il livello stabilito per il 2030 sia determinata rispetto ai livelli delle sue emissioni riesaminate di gas a effetto serra del 2005 contemplate dal presente regolamento, tranne le emissioni verificate prodotte da impianti in esercizio nel 2005 e inclusi nell'ETS UE successivamente. Le assegnazioni annuali di emissioni per il periodo dal 2021 al 2030 dovrebbero essere determinate sulla base dei dati presentati dagli Stati membri e riesaminati dalla Commissione.

⁹ Regolamento (UE) n. 525/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 maggio 2013, relativo a un meccanismo di monitoraggio e comunicazione delle emissioni di gas a effetto serra e di comunicazione di altre informazioni in materia di cambiamenti climatici a livello nazionale e dell'Unione europea e che abroga la decisione n. 280/2004/CE (GU L 165 del 18.6.2013, pag. 13).

¹⁰ Regolamento .../... del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'inclusione delle emissioni e degli assorbimenti di gas a effetto serra risultanti dall'uso del suolo, dal cambiamento di uso del suolo e dalla silvicoltura nel quadro 2030 per il clima e l'energia e recante modifica del regolamento (UE) n. 525/2013 (GU ...).

* Cfr. doc. 11494/2016 [LULUCF].

- (9) L'approccio adottato nella decisione n. 406/2009/CE [...], che fissa un limite annuale vincolante, dovrebbe continuare a essere utilizzato anche nel periodo 2021-2030, impostando una traiettoria che inizia nel 2020 al livello delle sue emissioni medie di gas serra nel periodo 2016-2018 e termina nel 2030 per ciascuno Stato membro. È previsto un adeguamento dell'assegnazione 2021 per gli Stati membri con un limite positivo a norma della decisione n. 406/2009/CE e un aumento delle assegnazioni annuali di emissioni tra il 2017 e il 2020 stabilito ai sensi della decisione 2013/162/UE della Commissione¹¹ e della decisione di esecuzione 2013/634/UE della Commissione¹², per rispecchiare la capacità di aumento delle emissioni in quel periodo. [...]. **È opportuno prevedere un adeguamento aggiuntivo per taluni Stati membri a riconoscimento della situazione eccezionale in cui si trovano avendo un limite positivo a norma della decisione n. 406/2009/CE e o le più basse emissioni di gas a effetto serra pro-capite a norma di tale decisione o la quota più bassa di emissioni di gas a effetto serra da settori non disciplinati da tale decisione rispetto alle loro emissioni di gas a effetto serra totali. L'adeguamento aggiuntivo dovrebbe coprire soltanto parte delle riduzioni delle emissioni necessarie nel periodo compreso dal 2021 e il 2029 per mantenere gli incentivi per le riduzioni aggiuntive delle emissioni e non incidere sul raggiungimento dell'obiettivo per il 2030, tenendo conto dell'uso di altri adeguamenti e flessibilità previsti a norma del presente regolamento.**
- (10) È introdotto un nuovo strumento di flessibilità una tantum con cui s'intende agevolare il conseguimento degli obiettivi per gli Stati membri aventi obiettivi nazionali di riduzione notevolmente superiori sia alla media dell'Unione sia al loro potenziale di riduzione realizzabile in modo efficace in termini di costi, nonché per gli Stati membri che nel 2013 non hanno assegnato quote gratuite agli impianti industriali [...].

¹¹ Decisione 2013/162/UE della Commissione, del 26 marzo 2013, che determina le assegnazioni annuali di emissioni degli Stati membri per il periodo dal 2013 al 2020 a norma della decisione n. 406/2009/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 90 del 28.3.2013, pag. 106).

¹² Decisione di esecuzione 2013/634/UE della Commissione, del 31 ottobre 2013, sugli adeguamenti delle assegnazioni annuali di emissioni degli Stati membri per il periodo dal 2013 al 2020 a norma della decisione n. 406/2009/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 292 dell'1.11.2013, pag. 19).

- (10 bis) Un punto di partenza basato sulle emissioni medie di gas serra nel periodo 2016-2018 non riconosce a sufficienza gli sforzi precedenti compiuti dal 2013 dagli Stati membri che in quell'anno avevano un PIL pro-capite inferiore alla media dell'Unione. È pertanto opportuno stabilire una riserva di sicurezza limitata per uso speciale corrispondente fino a 115 milioni di tonnellate di CO₂ equivalente, mantenendo al contempo l'integrità ambientale del presente regolamento nonché gli incentivi per le azioni degli Stati membri oltre i contributi minimi a norma del presente regolamento [...]. La riserva dovrebbe andare a vantaggio degli Stati membri il cui PIL pro capite era inferiore alla media dell'Unione nel 2013 e le cui emissioni restano inferiori alle loro assegnazioni annuali di emissioni per il periodo dal 2013 al 2020 e che, nonostante ricorrano agli altri strumenti di flessibilità previsti dal presente regolamento, hanno difficoltà a raggiungere il loro obiettivo di emissioni per il 2030. [...] Una riserva di tali dimensioni coprirebbe una parte significativa del deficit collettivo previsto degli Stati membri ammissibili nel periodo 2021- 2030, senza l'attuazione di politiche supplementari, pur mantenendo gli incentivi per misure supplementari. La riserva dovrebbe essere disponibile per tali Stati membri nel 2032 [...], a condizione che il suo utilizzo non pregiudichi il conseguimento dell'obiettivo dell'Unione di una riduzione delle emissioni dei gas serra pari al 30% per l'anno 2030 nei settori coperti dal presente regolamento.
- (11) Una serie di misure dell'Unione rafforza la capacità degli Stati membri di rispettare gli impegni assunti sul fronte del clima ed è determinante per conseguire le necessarie riduzioni delle emissioni nei settori disciplinati dal presente regolamento. Si tratta in particolare della legislazione in materia di gas fluorurati a effetto serra, riduzione delle emissioni di CO₂ dei veicoli stradali, prestazione energetica dell'edilizia, fonti rinnovabili di energia, efficienza energetica ed economia circolare, nonché degli strumenti unionali di finanziamento destinati a investimenti nel settore del clima.

(12) Il regolamento [LULUCF] stabilisce le norme di contabilizzazione delle emissioni e degli assorbimenti dei gas a effetto serra derivanti dall'uso del suolo, dai cambiamenti di uso del suolo e dalla silvicoltura (LULUCF). Dato che il risultato ambientale per cui è inteso il presente regolamento, ossia la riduzione dei livelli di emissioni di gas a effetto serra, varia se si tiene conto degli assorbimenti e delle emissioni, fino a una quantità pari alla somma del loro totale netto, risultanti da terreni disboscati, terreni imboschiti, terre coltivate gestite e pascoli gestiti ai termini del regolamento [LULUCF], si dovrebbe offrire agli Stati membri un'ulteriore possibilità di onorare i propri impegni, se necessario, introducendo uno strumento di flessibilità che consenta di tenere conto della quantità massima di 280 milioni di tonnellate di CO₂ equivalente di tali assorbimenti, suddivisa tra gli Stati membri in base ai valori di cui all'allegato III. L'importo totale e la ripartizione tra gli Stati membri tengono conto del potenziale di mitigazione ridotto del settore agricolo e della destinazione dei suoli e di un contributo appropriato del settore alla mitigazione e al sequestro dei gas serra. Quando gli atti di esecuzione per aggiornare i livelli di riferimento per le foreste sulla base dei piani nazionali di contabilizzazione forestale a norma dell'articolo 8, paragrafo 6, del regolamento [LULUCF] sono adottati, il potere di adottare atti conformemente all'articolo 290 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea dovrebbe [...] essere delegato alla Commissione per rispecchiare un contributo della categoria contabile dei terreni forestali gestiti nella flessibilità prevista dal presente regolamento. Prima di adottare atti delegati di questo tipo, la Commissione dovrebbe valutare la validità della contabilità per i terreni forestali gestiti rispetto ai dati disponibili, in particolare la coerenza tra i tassi di utilizzazione previsti e quelli effettivi. Il [...] regolamento [LULUCF] dovrebbe inoltre dare facoltà agli Stati membri di eliminare volontariamente determinate assegnazioni annuali di emissioni affinché siano prese in considerazione in sede di valutazione della conformità degli Stati membri agli obblighi del suddetto regolamento [...].

(13) Per garantire che la comunicazione e la verifica delle emissioni di gas a effetto serra e di altre informazioni necessarie a valutare l'andamento delle assegnazioni annuali delle emissioni degli Stati membri avvengano all'insegna dell'efficienza, della trasparenza e dell'efficacia dei costi, gli obblighi di comunicazione e di valutazione annuali a norma del presente regolamento dovrebbero essere integrati con i pertinenti articoli del regolamento (UE) n. 525/2013. Tale regolamento dovrebbe anche garantire che i progressi realizzati dagli Stati membri nel ridurre le emissioni continuino a essere valutati ogni anno, tenendo conto dell'evoluzione delle politiche e delle misure dell'Unione, nonché delle informazioni trasmesse dagli Stati membri. Ogni due anni la valutazione dovrebbe vertere anche sulle proiezioni dei progressi dell'Unione attesi per tenere fede agli obiettivi di riduzione e degli Stati membri per adempiere gli obblighi ad essi incombenti. L'applicazione delle deduzioni dovrebbe tuttavia essere presa in considerazione soltanto ogni cinque anni, in modo da tenere conto del contributo potenziale dei terreni disboscati, dei terreni imboschiti, delle terre coltivate gestite e dei pascoli gestiti a norma del regolamento [LULUCF]. Ciò non pregiudica l'obbligo della Commissione di garantire il rispetto degli obblighi degli Stati membri derivanti dal presente regolamento o il potere della Commissione di avviare procedimenti di infrazione a tal fine.

(13 bis) È opportuno modificare di conseguenza il regolamento (UE) n. 525/2013.

(14) Nelle conclusioni del 23 e 24 ottobre 2014 il Consiglio europeo ha dichiarato che la disponibilità e l'impiego degli attuali strumenti di flessibilità nei settori non coperti dal sistema ETS dovrebbero essere rafforzati in misura significativa per garantire l'efficacia in termini di costi dello sforzo collettivo dell'Unione e la convergenza delle emissioni pro capite entro il 2030. Per potenziare l'efficacia globale rispetto ai costi delle riduzioni totali, gli Stati membri dovrebbero poter trasferire ad altri Stati membri parte della loro assegnazione annuale di emissioni. È opportuno garantire che tali trasferimenti siano effettuati in totale trasparenza, ad esempio con modalità reciprocamente concordate come la vendita all'asta, il ricorso a intermediari del mercato operanti a titolo di agenti o accordi bilaterali. Qualsiasi trasferimento di questo tipo può essere il risultato di un progetto o di un programma di mitigazione dei gas serra effettuato nello Stato membro venditore e finanziato dallo Stato membro ricevente.

- (15) Il compito dell'Agenzia europea dell'ambiente è promuovere lo sviluppo sostenibile e contribuire a un miglioramento significativo e misurabile dell'ambiente, fornendo informazioni tempestive, mirate, pertinenti e attendibili ai responsabili delle politiche, alle istituzioni pubbliche e ai cittadini. L'Agenzia europea dell'ambiente dovrebbe assistere la Commissione, laddove necessario, in linea con il suo programma di lavoro annuale.
- (16) Al fine di garantire la corretta contabilizzazione delle transazioni effettuate a norma del presente regolamento, compreso il ricorso agli strumenti di flessibilità e l'applicazione dei controlli di conformità, è opportuno, per garantire la contabilizzazione accurata a norma del presente regolamento per mezzo del registro dell'Unione, delegare alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all'articolo 290 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea. Le disposizioni necessarie dovrebbero essere contenute in uno strumento unico che combini le disposizioni contabili a norma della direttiva 2003/87/CE, del regolamento (UE) n. 525/2013, del regolamento [LULUCF] e del presente regolamento. È di particolare importanza che durante i lavori preparatori la Commissione svolga adeguate consultazioni, anche a livello di esperti, e che tali consultazioni siano condotte nel rispetto dei principi stabiliti nell'accordo interistituzionale del 13 aprile 2016 "Legiferare meglio". In particolare, al fine di garantire un'equa partecipazione alla preparazione degli atti delegati, il Parlamento europeo e il Consiglio ricevono tutti i documenti contemporaneamente agli esperti degli Stati membri, e i loro esperti hanno sistematicamente accesso alle riunioni dei gruppi di esperti della Commissione incaricati della preparazione di tali atti delegati.
- (17) È opportuno attribuire alla Commissione competenze di esecuzione al fine di garantire condizioni uniformi di esecuzione dell'articolo 4 in base al quale saranno determinati i limiti annuali di emissioni degli Stati membri. È altresì opportuno che tali competenze siano esercitate conformemente al regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio¹³.
- (18) Il presente regolamento non pregiudica obiettivi nazionali più rigorosi.

¹³ Regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione (GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13).

- (19) Qualsiasi adeguamento del campo d'applicazione di cui agli articoli 11, 24, 24 bis e 27 della direttiva 2003/87/CE [...] dovrebbe comportare l'adeguamento corrispondente della quantità massima di emissioni di gas a effetto serra contemplate dal presente regolamento. Di conseguenza, gli Stati membri che includano nei loro impegni a norma del presente regolamento emissioni supplementari relative a impianti precedentemente disciplinati dalla direttiva 2003/87/CE dovrebbero attuare politiche e misure supplementari nei settori contemplati dal presente regolamento al fine di ridurre tali emissioni.
- (20) Il presente regolamento dovrebbe essere riesaminato nel 2024 e successivamente ogni cinque anni al fine di valutarne il funzionamento generale. Il riesame dovrebbe tener conto, tra l'altro, dell'evoluzione delle situazioni nazionali e dei risultati del dialogo di facilitazione del 2018 e del bilancio mondiale a norma dell'accordo di Parigi. Inoltre, nel quadro delle sue regolari relazioni a norma del regolamento (UE) n. 525/2013, la Commissione dovrebbe altresì valutare i risultati del dialogo di facilitazione del 2018.
- (21) Poiché gli obiettivi del presente regolamento, in particolare stabilire gli obblighi degli Stati membri riguardanti i loro contributi minimi all'obiettivo di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra dell'Unione per il periodo compreso tra il 2021 e il 2030, non possono essere conseguiti in misura sufficiente dagli Stati membri e possono dunque, a motivo della portata e degli effetti dello stesso, essere conseguiti meglio a livello di Unione, quest'ultima può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del trattato sull'Unione europea. Il presente regolamento si limita a quanto è necessario per conseguire tali obiettivi in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo,

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Oggetto

Il presente regolamento stabilisce gli obblighi degli Stati membri relativi ai rispettivi contributi minimi [...] per il periodo compreso tra il 2021 e il 2030 ai fini del raggiungimento dell'obiettivo dell'Unione [...] di ridurre entro il 2030 le proprie emissioni di gas a effetto serra del 30% rispetto al 2005 nei settori di cui all'articolo 2, nonché le norme relative alla determinazione delle assegnazioni annuali di emissioni e alla valutazione dei progressi compiuti dagli Stati membri nell'apporto dei rispettivi contributi minimi.

Articolo 2

Campo di applicazione

1. Il presente regolamento si applica alle emissioni di gas a effetto serra delle categorie di fonti IPCC "energia", "processi industriali e uso dei prodotti", "agricoltura" e "rifiuti" determinate ai sensi del regolamento (UE) n. 525/2013, escluse le emissioni risultanti dalle attività di cui all'allegato I della direttiva 2003/87/CE.
2. Fatti salvi l'articolo 7 e l'articolo 9, paragrafo 2, del presente regolamento, quest'ultimo non si applica alle emissioni e agli assorbimenti di gas a effetto serra disciplinati dal regolamento [LULUCF].
3. Ai fini del presente regolamento, le emissioni di CO₂ risultanti da fonti di categoria IPCC "1.A.3.A trasporto aereo" sono considerate pari a zero.

Articolo 3

Definizioni

Ai fini del presente regolamento s'intende per:

1. "emissioni di gas a effetto serra", le emissioni di biossido di carbonio (CO₂), metano (CH₄), protossido di azoto (N₂O), idrofluorocarburi (HFC), perfluorocarburi (PFC), trifluoruro di azoto (NF₃) e esafluoruro di zolfo (SF₆) espresse in tonnellate di biossido di carbonio equivalente, determinate ai sensi del regolamento (UE) n. 525/2013 e rientranti nel campo d'applicazione del presente regolamento;
2. "assegnazioni annuali di emissioni", le emissioni massime di gas a effetto serra consentite per ogni anno tra il 2021 e il 2030, determinate ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 3, e dell'articolo 10;
3. "quota EU ETS", una "quota di emissioni" come definita all'articolo 3, lettera a), della direttiva 2003/87/CE.

Articolo 4

Limiti annuali di emissioni per il periodo 2021-2030

1. Entro il 2030 gli Stati membri limitano le loro emissioni di gas a effetto serra almeno della percentuale stabilita per ciascuno di essi nell'allegato I della presente decisione rispetto ai livelli nazionali del 2005 determinati a norma del paragrafo 3.
2. Fatti salvi gli strumenti di flessibilità di cui agli articoli 5, 6 e 7 del presente regolamento e l'adeguamento di cui all'articolo 10, paragrafo 2, del presente regolamento, e tenuto conto delle eventuali deduzioni derivanti dall'applicazione dell'articolo 7 della decisione n. 406/2009/CE, lo Stato membro assicura che le emissioni di gas a effetto serra per ogni anno compreso tra il 2021 e il 2029 non superino il limite definito da una traiettoria lineare che inizia nel 2020 con il livello medio delle sue emissioni di gas serra degli anni 2016, 2017 e 2018, determinato a norma del paragrafo 3 del presente articolo, e che termina nel 2030 con il limite fissato per tale Stato membro nell'allegato I del presente regolamento.

3. La Commissione adotta [...] atti di esecuzione che stabiliscono le assegnazioni annuali di emissioni per il periodo compreso tra il 2021 e il 2030 espresse in tonnellate di CO₂ equivalente, come specificato nei paragrafi 1 e 2. Ai fini dei suddetti atti di esecuzione, la Commissione procede a un riesame completo dell'ultimo inventario nazionale per gli anni 2005 e dal 2016 al 2018, presentati dagli Stati membri a norma dell'articolo 7 del regolamento (UE) n. 525/2013. Tali atti indicano inoltre il valore delle emissioni del 2005 di ciascuno Stato membro utilizzato per determinare le assegnazioni annuali di emissioni specificate ai paragrafi 1 e 2 del presente articolo.
4. I suddetti atti di esecuzione specificano altresì, sulla base delle percentuali comunicate dagli Stati membri a norma dell'articolo 6, paragrafo 2, le quantità totali di cui si può tenere conto ai fini della conformità di uno Stato membro a norma dell'articolo 9 tra il 2021 e il 2030. Se la somma delle quantità totali di tutti gli Stati membri supera di 100 milioni la quantità totale collettiva, le quantità totali per ciascuno Stato membro sono ridotte proporzionalmente in modo che la quantità totale collettiva non sia superata.
5. I suddetti atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all'articolo 13.

Articolo 5

Strumenti di flessibilità per rispettare i limiti annuali di emissioni

- 1.¹⁴ Per gli anni del periodo compreso tra il 2021 e il 2025 uno Stato membro può prendere a prestito fino al 10% dalla sua assegnazione annuale di emissioni per l'anno successivo.
2. Per gli anni del periodo compreso tra il 2026 e il 2029 uno Stato membro può prendere a prestito fino al 5% dalla sua assegnazione annuale di emissioni per l'anno successivo.

¹⁴ In precedenza paragrafo 2. Il testo del precedente paragrafo 1 è soppresso (superfluo).

3. Lo Stato membro le cui emissioni di gas a effetto serra per un determinato anno sono inferiori all'assegnazione annuale per quell'anno può, tenuto conto del ricorso agli strumenti di flessibilità di cui al presente articolo e all'articolo 6, riportare la parte in eccesso dell'assegnazione annuale di emissioni agli anni successivi, fino al 2030.
 4. Uno Stato membro può trasferire ad altri Stati membri fino al 5% dell'assegnazione annuale di emissioni per un dato anno. Lo Stato membro ricevente può usare tale quantità ai fini della conformità a norma dell'articolo 9 per l'anno in questione o per anni successivi, fino al 2030.
 5. Uno Stato membro le cui emissioni riesaminate di gas a effetto serra per un determinato anno sono inferiori alla sua assegnazione annuale per l'anno in questione, può trasferire ad altri Stati membri tale parte della sua assegnazione annuale di emissioni in eccesso, tenuto conto del ricorso agli strumenti di flessibilità di cui ai paragrafi da 1 a 4 del presente articolo e all'articolo 6. Lo Stato membro ricevente può usare tale quantità ai fini della conformità a norma dell'articolo 9 per l'anno in questione o per anni successivi, fino al 2030.
- 5 bis. Gli Stati membri possono usare le entrate generate dai trasferimenti di assegnazioni a norma dei paragrafi 4 e 5 per affrontare i cambiamenti climatici nell'Unione o nei paesi terzi. Gli Stati membri informano la Commissione di qualsiasi iniziativa intrapresa a norma del presente paragrafo.
- 5 ter. Qualsiasi trasferimento a norma dei paragrafi 4 e 5 del presente articolo può essere il risultato di un progetto o programma di mitigazione dei gas serra effettuato nello Stato membro venditore e finanziato dallo Stato membro ricevente, evitando la doppia contabilizzazione e garantendo la tracciabilità.
6. Gli Stati membri possono utilizzare i crediti derivanti da progetti ad essi rilasciati a norma dell'articolo 24 bis, paragrafo 1, della direttiva 2003/87/CE ai fini della conformità a norma dell'articolo 9 del presente regolamento, senza limiti quantitativi di alcun tipo ed evitando la doppia contabilizzazione.

Articolo 6

Strumento di flessibilità per alcuni Stati membri a seguito di una riduzione delle quote ETS UE

1. Gli Stati membri che figurano nell'allegato II interessati da una cancellazione limitata delle quote ETS UE fino a un massimo di 100 milioni [...] possono far considerare tali quote, collettivamente, ai fini della conformità a norma del presente regolamento. Tale cancellazione è effettuata dai volumi messi all'asta dallo Stato membro interessato ai sensi dell'articolo 10 della direttiva 2003/87/CE.
2. Gli Stati membri che figurano nell'allegato II notificano alla Commissione, entro il 31 dicembre 2019, l'eventuale intenzione di avvalersi della cancellazione limitata di quote EU ETS di cui al paragrafo 1 del presente articolo, fino alla rispettiva percentuale indicata nell'allegato II per ogni anno del periodo compreso tra il 2021 e il 2030 e per ogni Stato membro interessato, ai fini della conformità a norma dell'articolo 9. Gli Stati membri che figurano nell'allegato II possono decidere di rivedere verso il basso la percentuale comunicata in precedenza per due volte durante il periodo, cioè nel 2024 e nel 2027. In tal caso notificano alla Commissione tale decisione entro il 31 dicembre 2024 e, se necessario, entro il 31 dicembre 2027.
3. Su richiesta di uno Stato membro, l'amministratore centrale designato a norma dell'articolo 20 della direttiva 2003/87/CE ("l'amministratore centrale") tiene conto di una quantità fino alla quantità totale di cui all'articolo 4, paragrafo 4, del presente regolamento, ai fini della conformità dello Stato membro a norma dell'articolo 9 del presente regolamento. Un decimo della quantità di quote EU ETS determinata a norma dell'articolo 4, paragrafo 4, del presente regolamento è cancellato in virtù dell'articolo 12, paragrafo 4, della direttiva 2003/87/CE per ciascun anno del periodo compreso tra il 2021 e il 2030 per detto Stato membro.
4. Laddove uno Stato membro, in conformità del paragrafo 2 del presente articolo, ha notificato alla Commissione la decisione di rivedere la percentuale comunicata in precedenza, una quantità proporzionalmente inferiore di quote è cancellata per detto Stato membro riguardo a ciascuno degli anni rispettivamente dal 2026 al 2030 e dal 2028 al 2030.

Uso supplementare di assorbimenti netti fino a 280 milioni risultanti da terreni disboscati, terreni imboschiti, terre coltivate gestite e pascoli gestiti

1. Se le emissioni di uno Stato membro superano la sua assegnazione annuale, è possibile tenere conto ai fini della conformità a norma dell'articolo 9 per l'anno in questione, fino a una quantità pari alla somma degli assorbimenti netti totali e delle emissioni nette totali, risultanti dalle categorie contabili combinate "terreni disboscati", "terreni imboschiti", "terre coltivate gestite" e "pascoli gestiti" di cui all'articolo 2 del regolamento [LULUCF], a condizione che:
 - a) la quantità cumulativa considerata per lo Stato membro per tutti gli anni del periodo compreso tra il 2021 e il 2030 non superi la quantità massima stabilita nell'allegato III per tale Stato membro;
 - b) tale quantità sia eccedentaria rispetto agli obblighi dello Stato membro a norma dell'articolo 4 del regolamento [LULUCF];
 - c) lo Stato membro non abbia acquisito da altri Stati membri più assorbimenti netti a norma del regolamento [LULUCF] di quelli che ha trasferito; e
 - d) lo Stato membro abbia rispettato le disposizioni del regolamento [LULUCF].
2. La Commissione adotta atti delegati in conformità dell'articolo 12 del presente regolamento per modificare il paragrafo 1 del presente articolo al fine di tenere conto del contributo della categoria contabile dei terreni forestali gestiti, laddove sono adottati gli atti di esecuzione per aggiornare i livelli di riferimento per le foreste sulla base dei piani nazionali di contabilizzazione forestale a norma dell'articolo 8, paragrafo 6, del regolamento [LULUCF] [...].

Articolo 8

Misure correttive

1. Se la Commissione riscontra, dopo una valutazione a norma dell'articolo 21 del regolamento (UE) n. 525/2013 e tenuto conto del previsto ricorso agli strumenti di flessibilità di cui agli articoli da 5 a 7 del presente regolamento, che uno Stato membro non registra progressi in maniera sufficiente, tale Stato membro presenta alla Commissione, entro tre mesi, un piano d'azione correttivo che comprende:

 - a) gli interventi predisposti al fine di adempiere gli obblighi specifici a norma dell'articolo 4 del presente regolamento, sotto forma di politiche e misure nazionali e attuando l'azione dell'Unione;
 - b) un calendario di attuazione di tali interventi, che consenta di valutarne i progressi annuali.

2. L'Agenzia europea dell'ambiente assiste la Commissione nelle attività di valutazione di tali piani d'azione in linea con il suo programma di lavoro annuale.
3. La Commissione può formulare un parere sui piani presentati in conformità del paragrafo 1 e in tal caso lo fa entro quattro mesi dal ricevimento di tali piani.

Articolo 9

Verifica della conformità

1. Nel 2027 e nel 2032, se le emissioni riesaminate di gas a effetto serra di uno Stato membro superano la sua assegnazione annuale di emissioni per uno degli anni del periodo, ai sensi del paragrafo 2 del presente articolo e degli strumenti di flessibilità utilizzati a norma degli articoli 5 e 7, si applicano le misure seguenti:
 - a) si aggiunge alle emissioni dello Stato membro dell'anno successivo una quantità pari all'ammontare, in tonnellate di CO₂ equivalente, delle emissioni eccedentarie di gas a effetto serra moltiplicata per un fattore di 1,08, in conformità alle misure adottate a norma dell'articolo 11; e

- b) è temporaneamente vietato allo Stato membro trasferire una parte dell'assegnazione annuale di emissioni a un altro Stato membro fino a quando non ottempera all'articolo 4 del presente regolamento. L'amministratore centrale dispone tale divieto nel registro di cui all'articolo 11.
2. Se le emissioni di gas a effetto serra di uno Stato membro nel periodo compreso tra il 2021 e il 2025 o tra il 2026 e il 2030 ai sensi del regolamento [LULUCF] sono superiori agli assorbimenti determinati a norma dell'articolo 12 del medesimo regolamento, si deduce dall'assegnazione annuale di emissioni dello Stato membro una quantità pari all'ammontare, in tonnellate di CO₂ equivalente, di tali emissioni eccedentarie di gas a effetto serra per gli anni pertinenti.

Articolo 10

Adeguamenti

1. Le assegnazioni annuali degli Stati membri a norma dell'articolo 4 del presente regolamento sono adeguate in modo da rispecchiare:
- a) gli adeguamenti apportati al numero di quote EU ETS [...] rilasciate a norma dell'articolo 11 della direttiva 2003/87/CE in seguito a una modifica delle fonti contemplate dalla medesima direttiva, conformemente alle decisioni della Commissione adottate a norma di tale direttiva riguardo all'approvazione definitiva [...] dei piani nazionali di assegnazione per il periodo dal 2008 al 2012 [...];
- b) gli adeguamenti apportati al numero di quote EU ETS o crediti rilasciati rispettivamente in applicazione degli articoli 24 e 24 bis della direttiva 2003/87/CE in relazione alle riduzioni delle emissioni in uno Stato membro; e
- c) gli adeguamenti apportati al numero di quote EU ETS di emissioni di gas a effetto serra degli impianti esclusi dall'ETS UE a norma dell'articolo 27 della direttiva 2003/87/CE per il periodo in cui sono esclusi.
2. L'importo riportato nell'allegato IV del presente regolamento viene aggiunto all'assegnazione per l'anno 2021 per ciascuno Stato membro di cui a tale allegato.

3. La Commissione pubblica i valori risultanti da tali adeguamenti.

Articolo 10 bis

[...] Riserva di sicurezza [...]

1. Una riserva di sicurezza corrispondente ad una quantità fino a 115 milioni di tonnellate di CO₂ equivalente è stabilita nel registro dell'Unione in funzione del raggiungimento dell'obiettivo dell'Unione di cui all'articolo 1. Essa è disponibile in aggiunta agli strumenti di flessibilità di cui agli articoli 5, 6 e 7 [...].
2. Uno Stato membro può beneficiare della riserva di cui al paragrafo 1 a condizione che siano soddisfatte tutte le condizioni seguenti:
 - a) il suo PIL pro capite ai prezzi di mercato del 2013, come pubblicato da EUROSTAT nell'aprile 2016, era inferiore alla media UE;
 - b) le sue emissioni complessive per gli anni dal 2013 al 2020 nei settori coperti dal presente regolamento sono inferiori alle sue assegnazioni annuali complessive di emissioni per gli anni dal 2013 al 2020; e
 - c) ha esaurito gli strumenti di flessibilità a norma dell'articolo 5, paragrafi 2 e 3, ha sfruttato al massimo gli assorbimenti netti in conformità dell'articolo 7 anche se tale quantità non raggiunge il livello fissato nell'allegato III, non ha effettuato trasferimenti netti ad altri Stati membri ai sensi dell'articolo 5 e le sue emissioni superano nondimeno le sue assegnazioni annuali di emissioni nel periodo dal 2026 al 2030.
3. Uno Stato membro, che soddisfa le condizioni di cui al paragrafo 2, riceve dalla riserva una quantità supplementare fino al valore della sua carenza da utilizzare per la conformità a norma dell'articolo 9. Tale quantità non supera il 20% della sua eccedenza globale nel periodo dal 2013 al 2020. Se la quantità collettiva risultante di tutti gli Stati membri che soddisfano le condizioni fissate al paragrafo 2 supera il limite di cui al paragrafo 1, la quantità attribuita a ciascuno di tali Stati membri è ridotta proporzionalmente.

Qualsiasi importo rimanente nella riserva dopo la distribuzione di cui al primo comma è distribuito tra gli Stati membri di cui a detto comma proporzionalmente alla loro restante carenza ma senza superarla. Per ciascuno di tali Stati membri tale quantità può aggiungersi alla percentuale di cui al primo comma.

4. Dopo il completamento della revisione di cui all'articolo 19 del regolamento (UE) n. 525/2013 per l'anno 2020, la Commissione pubblica le quantità massime di cui al paragrafo 3, primo comma, seconda frase del presente articolo, per ciascuno Stato membro di cui al paragrafo 2, lettere a) e b).

Articolo 11

Registro

1. La Commissione adotta atti delegati conformemente all'articolo 12 per integrare il presente regolamento al fine di assicurare una contabilizzazione accurata a norma del presente regolamento per mezzo del registro dell'Unione istituito ai sensi dell'articolo 10 del regolamento (UE) n. 525/2013 rispetto a:
- a) le assegnazioni annuali di emissioni;
 - b) gli strumenti di flessibilità utilizzati a norma degli articoli da 5 a 7 del presente regolamento;
 - c) la verifica della conformità a norma dell'articolo 9 del presente regolamento; e
 - d) gli adeguamenti a norma dell'articolo 10 del presente regolamento;
 - e) la riserva di sicurezza a norma dell'articolo 10 bis del presente regolamento.

1 bis. L'amministratore centrale effettua un controllo automatizzato di ciascuna transazione a norma del presente regolamento e, qualora necessario, blocca le transazioni per accertarsi che non siano state commesse irregolarità.

2. Le informazioni di cui al paragrafo 1, lettere da a) a e) e al paragrafo 1 bis, sono rese pubbliche.

Articolo 12

Esercizio della delega

1. Il potere di adottare atti delegati è conferito alla Commissione alle condizioni stabilite nel presente articolo.
2. Il potere di adottare atti delegati di cui all'articolo 7, paragrafo 2, e all'articolo 11 [...], è conferito alla Commissione per un periodo di cinque anni a decorrere da ... [data di entrata in vigore del presente regolamento]. La Commissione elabora una relazione sulla delega di potere al più tardi nove mesi prima della scadenza del periodo di cinque anni. La delega di potere è tacitamente prorogata per periodi di identica durata, a meno che il Parlamento europeo o il Consiglio non si oppongano a tale proroga al più tardi tre mesi prima della scadenza di ciascun periodo.
3. La delega di potere di cui all'articolo 7, paragrafo 2, e all'articolo 11, può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.
4. Prima dell'adozione di un atto delegato la Commissione consulta gli esperti designati da ciascuno Stato membro nel rispetto dei principi stabiliti nell'accordo interistituzionale del 13 aprile 2016 "Legiferare meglio".
5. Non appena adotta un atto delegato, la Commissione ne dà contestualmente notifica al Parlamento europeo e al Consiglio.
6. L'atto delegato adottato ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 2, e dell'articolo 11, entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di due mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di due mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.

Articolo 13

Procedura di comitato

1. La Commissione è assistita dal comitato sui cambiamenti climatici istituito dal regolamento (UE) n. 525/2013. Si tratta di un comitato ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011.
2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l'articolo 5 del regolamento (UE) n. 182/2011.

Articolo 14

Riesame

1. Le disposizioni del presente regolamento sono oggetto di riesame tenendo conto, tra l'altro, dell'evoluzione delle situazioni nazionali, degli sviluppi internazionali e degli sforzi intrapresi per raggiungere gli obiettivi a lungo termine dell'accordo di Parigi.
2. La Commissione riferisce al Parlamento europeo e al Consiglio, nei sei mesi seguenti a ciascun bilancio globale convenuto a norma dell'articolo 14 dell'accordo di Parigi, circa il funzionamento del presente regolamento, il suo contributo all'obiettivo globale dell'Unione di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra per il 2030 e il suo contributo al conseguimento dei traguardi stabiliti dall'accordo di Parigi, in particolare riguardo alla necessità di politiche e misure supplementari dell'Unione in vista delle necessarie riduzioni di gas a effetto serra da parte dell'Unione e dei suoi Stati membri, potendo eventualmente formulare proposte.

Modifiche del regolamento (UE) n. 525/2013

Il regolamento (UE) n. 525/2013 è così modificato:

1) L'articolo 7, paragrafo 1, è così modificato:

a) è inserita la lettera seguente:

"a bis) a decorrere dal 2023, le rispettive emissioni di origine antropica dei gas a effetto serra di cui all'articolo 2 del regolamento .../... del Parlamento europeo e del Consiglio [ESR] [...] per l'anno X-2, conformemente alle prescrizioni dell'UNFCCC in materia di comunicazione;"

b) il secondo comma è sostituito dal seguente:

"Gli Stati membri informano ogni anno la Commissione nelle rispettive relazioni dell'intenzione di avvalersi degli strumenti di flessibilità di cui all'articolo 5, paragrafi 4 e 5, del regolamento [ESR]. Entro tre mesi dal ricevimento di tali informazioni dagli Stati membri, la Commissione le mette a disposizione del comitato di cui all'articolo 26".

2) All'articolo 13, paragrafo 1, lettera c), è aggiunto il punto seguente [...]:

viii) a decorrere dal 2023, informazioni riguardanti le politiche e le misure nazionali attuate dagli Stati membri allo scopo di adempiere i propri obblighi a norma del regolamento [ESR] [...] e informazioni riguardanti le politiche e le misure nazionali supplementari programmate per limitare le emissioni di gas a effetto serra al di là degli impegni assunti a norma del suddetto regolamento [...] *(spostato al paragrafo 1, lettera b) precedente)*."

3) All'articolo 14, paragrafo 1, è aggiunta la lettera seguente:

"f) a decorrere dal 2023, le proiezioni totali dei gas a effetto serra e stime separate delle emissioni di gas a effetto serra previste per le fonti di emissione disciplinate dalla direttiva 2003/87/CE e dal regolamento [ESR][...].

4) All'articolo 21, paragrafo 1, è inserita la lettera seguente:

"c) gli obblighi a norma dell'articolo 4 del regolamento [ESR] [...]. La valutazione tiene conto dell'evoluzione delle politiche e delle misure dell'Unione nonché delle informazioni comunicate dagli Stati membri. Ogni due anni la valutazione verte anche sulle proiezioni dei progressi compiuti dall'Unione nell'attuazione del suo contributo stabilito a livello nazionale all'accordo di Parigi che contiene l'impegno dell'Unione di ridurre le emissioni in tutti i settori dell'economia, e sulle proiezioni dei progressi compiuti dagli Stati membri nell'adempimento degli obblighi ad essi incombenti in forza del suddetto regolamento."

Articolo 16

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il

Per il Parlamento europeo

Il presidente

Per il Consiglio

Il presidente

*ALLEGATO I***RIDUZIONI DELLE EMISSIONI DI GAS A EFFETTO SERRA DEGLI STATI MEMBRI
A NORMA DELL'ARTICOLO 4**

	Riduzioni delle emissioni di gas a effetto degli Stati membri nel 2030 rispetto ai livelli nazionali del 2005 determinate in conformità dell'articolo 4, paragrafo 3
Belgio	-35%
Bulgaria	-0%
Repubblica ceca	-14%
Danimarca	-39%
Germania	-38%
Estonia	-13%
Irlanda	-30%
Grecia	-16%
Spagna	-26%
Francia	-37%
Croazia	-7%
Italia	-33%
Cipro	-24%
Lettonia	-6%
Lituania	-9%
Lussemburgo	-40%
Ungheria	-7%
Malta	-19%
Paesi Bassi	-36%
Austria	-36%
Polonia	-7%
Portogallo	-17%
Romania	-2%
Slovenia	-15%
Slovacchia	-12%
Finlandia	-39%
Svezia	-40%
Regno Unito	-37%

ALLEGATO II

**STATI MEMBRI LA CUI CANCELLAZIONE LIMITATA DI QUOTE ETS PUÒ ESSERE
PRESA IN CONSIDERAZIONE AI FINI DELLA CONFORMITÀ A NORMA
DELL'ARTICOLO 6**

	Percentuale massima di emissioni del 2005 determinata in conformità dell'articolo 4, paragrafo 3, del presente regolamento
Belgio	2%
Danimarca	2%
Irlanda	4%
Lussemburgo	4%
Malta	2%
Paesi Bassi	2%
Austria	2%
Finlandia	2%
Svezia	2%

ALLEGATO III

ASSORBIMENTI NETTI TOTALI RISULTANTI DALLE CATEGORIE CONTABILI DI TERRENI DISBOSCATI, TERRENI IMBOSCHITI, TERRE COLTIVATE GESTITE E PASCOLI GESTITI DI CUI GLI STATI MEMBRI POSSONO TENERE CONTO A FINI DI CONFORMITÀ PER IL PERIODO 2021-2030 A NORMA DELL'ARTICOLO 7

	Quantità massima espressa in milioni di tonnellate di CO ₂ equivalente
Belgio	3,8
Bulgaria	4,1
Repubblica ceca	2,6
Danimarca	14,6
Germania	22,3
Estonia	0,9
Irlanda	26,8
Grecia	6,7
Spagna	29,1
Francia	58,2
Croazia	0,9
Italia	11,5
Cipro	0,6
Lettonia	3,1
Lituania	6,5
Lussemburgo	0,25
Ungheria	2,1
Malta	0,03
Paesi Bassi	13,4
Austria	2,5
Polonia	21,7
Portogallo	5,2
Romania	13,2
Slovenia	1,3
Slovacchia	1,2
Finlandia	4,5
Svezia	4,9
Regno Unito	17,8
Totale massimo:	280

ALLEGATO IV

ADEGUAMENTO TOTALE A NORMA DELL'ARTICOLO 10, PARAGRAFO 2

	Adeguamento totale a norma dell'articolo 10, paragrafo 2, espresso in tonnellate di CO ₂ equivalente
Bulgaria	1602912
Repubblica ceca	4440079
Estonia	145944
Croazia	1148708
Lettonia	<u>1698061</u>
Lituania	2165895
Ungheria	6705956
<u>Malta</u>	<u>774000</u>
Polonia	7456340
Portogallo	1655253
Romania	10932743
Slovenia	178809
Slovacchia	2160210